

N. 01509/2014 REG.PROV.COLL.

N. 05064/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5064 del 2013, proposto da:

Aspat - Ass. Sanita' Privata Accreditata Territoriale, Anpric - Ass. Nazionale Presidi di Riabilitazione Convenzionati, Centro C.F.R. Srl, Centro C.E.M. Spa, Centro Antares Srl, rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia Kivel Mazuy, con domicilio eletto presso Patrizia Kivel Mazuy in Napoli, viale Gramsci N.10;

contro

Regione Campania, rappresentato e difeso dagli avv. Carla Palumbo, Edoardo Barone, con domicilio eletto presso Carla Palumbo in Napoli, via S. Lucia,81 C/0 Avvoc. Region.; Commissario Ad Acta Prosecuzione Piano di Rientro Sett. Sanitario della Reg. Campania, U.T.G. - Prefettura di Napoli; Ministero della Salute, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 3252 del 20/6/2011, confermata con decisione n. 740 del 11/2/2013 del Consiglio di Stato, sez. III, con declaratoria di nullità del decreto commissariale n. 81 del 5/7/2013;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di Ministero della Salute e di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la richiesta di chiarimenti del verificatore;

considerato che, con la suddetta richiesta di chiarimenti, il verificatore chiede di conoscere le determinazioni di questo TAR in merito alla necessità di svolgere la verifica tecnica in contraddittorio con le parti processuali, senza ampliamento del contraddittorio con altri soggetti che, benché interessati indirettamente alle questioni oggetto di verifica, non sono parti processuali nel presente contenzioso;

ritenuto che il verificatore non abbia più interesse ai chiarimenti richiesti, avendo già svolto, in contraddittorio con le parti, le operazioni di verifica di cui si tratta, eseguendo l'ordinanza istruttoria n. 866/2014 che non prevede la partecipazione alla verifica di soggetti che non siano parti processuali;

ritenuto di non dover provvedere sulle spese dell'incidente di esecuzione, trattandosi di richiesta di chiarimenti proveniente dall'ausiliario del giudice;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) dichiara di non doversi procedere sulla richiesta di chiarimenti indicata in premessa.

Nulla per le spese.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere

Antonio Andolfi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

STUDIO LEGALE
DE LORENZO - PALMA - KIVEL MAZUY

ASSOCIATI
PROF. AVV. RENATO DE LORENZO
PROF. AVV. GIUSEPPE PALMA
AVV. PATRIZIA KIVEL MAZUY

Napoli, 10/3/2014

Spett.le
- ASPAT
- ANPRIC
- CEM
- ANTARES
- CFR

Oggetto: giudizio TAR Campania per l'ottemperanza alla sentenza TAR Campania n. 3252/2011 confermata dal Consiglio di Stato avente ad oggetto annullamento delibera 224/09.

Con riferimento all'oggetto, Vi confermo quanto già anticipato Vi verbalmente.

Il giorno 12/3/2014 ci sarà una nuova udienza del giudizio in oggetto per rendere chiarimenti sulla richiesta del Ministero del Lavoro (organo verificatore) volta a sapere se consentire la partecipazione alle operazioni di verifica (già iniziate a Roma il 5/2/2014 ed anche conclusa) a soggetti non facenti parte del giudizio di ottemperanza.

Ho approntato memoria difensiva che Vi allego con l'elenco dei documenti depositati.

Cordiali saluti.

Avv. Patrizia Kivel Mazuy



PATRIZIA KIVEL MAZUY
AVVOCATO

PATRIZIA KIVEL MAZUY
AVVOCATO
NAPOLI - V.le Gramsci, 10
Tel. 081.7611009 - 081.7613381

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA NAPOLI - I SEZ. – UDIENZA DEL 12/3/2014

PRODUZIONE

PER

ASPAT ED ALTRI (RG. 5064/2013)

CONTRO

REGIONE CAMPANIA ED ALTRI

FOLIARIO

Memoria difensiva

Allegati:

- 1) Atto stragiudiziale di diffida e messa in mora dell'avv. Concetta Saetta del 20/2/2014
- 2) Atto stragiudiziale di diffida e messa in mora dell'avv. Antonietta Danneo del 25/2/2014
- 3) Convocazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale per il giorno 5/3/2014 (prot. 32/0004012 /MA006.A002
- 4) Atto stragiudiziale per l'esecuzione dell'ord. TAR Campania Napoli n. 866/2014 trasmessa a mezzo PEC il 21/2/2014
- 5) Atto stragiudiziale per la corretta esecuzione della verifica ex art. 66 cpa e dell'ord. TAR Campania Napoli n. 866/2014 trasmessa a mezzo PEC il 27/2/2014
- 6) Comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 32/0004511/MA006.A002
- 7) Verbale della riunione del 5/3/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con allegato
- 8) Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4032/2013 resa dalla III sez. su ricorso n. 2738/2013

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA CAMPANIA
- 7 MAR. 2014
N.R.G.

AVV. PATRIZIA KIVEL MAZUY
AVVOCATO
NAPOLI - V.le Gramsci, 10
Tel. 081.7614839 - 081.7613381

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA NAPOLI-I SEZ.

MEMORIA NRG 5064/2013

UDIENZA 12/3/2014

Nell'interesse di Aspat, Anpric, CEM, Antares e CFR in persona dei
rispettivi legali rapp.ti rapp.ti e difesi come in atti dall'avv. Patrizia
Kivel Mazuy

FATTO E DIRITTO

- 1) In data 27/2/2014 il Ministero del lavoro ha depositato innanzi all'Ecc.mo Collegio nota contenente richiesta di chiarimenti conseguente all'inoltro delle allegate due diffide (all. 1 e all. 2)
- 2) Nel contempo il Ministero con nota prot. 32 del 20/2/2014 aveva già provveduto a convocare le parti del giudizio di ottemperanza per le operazioni di verifica stabilite dal TAR (all.3)
- 3) Parte ricorrente precisava al Ministero che l'ordinanza del TAR (all'uopo notificandone copia) prevedeva la partecipazione dei soli ricorrenti e in relazione alle censure del ricorso e comunque esprimeva considerazioni circa i chiarimenti che la struttura commissariale avrebbe dovuto rendere al TAR in relazione ai pareri ministeriali (All. 4)
- 4) In data 27/2/2014 i ricorrenti chiedevano alla regione di poter fornire degli apporti giuridici ai fini di produrre i chiarimenti richiesti dal TAR (All. 5)
- 5) Perveniva infine la nota prot. 32 del 27/2/2014 con cui il Ministero verificatore confermava la seduta del 5/3/2014 (all. 6)

6) Il 5/3/2014 le parti si riunivano e veniva redatto verbale (all. 7) con allegata nota depositata dall'avv. Barone della Regione del 4/3/2014 e si concludeva **che non doveva farsi luogo ad ulteriore riunione**

7) alla stregua di quanto sin qui chiarito si precisa che il Consiglio di Stato con sentenza n. 5469/2012 si è espresso su di un quesito proposto dall'amministrazione perché esulante dalla portata dei chiarimenti inerenti le modalità di ottemperanza. Sostiene la detta pronuncia che i quesiti interpretativi da sottoporre al giudice ex 112 comma 5 devono attenersi alle modalità dell'ottemperanza e devono pertanto avere i requisiti della concretezza e della rilevanza.

Non si possono sottoporre al giudice dell'ottemperanza questioni astratte di interpretazione, ma questioni specifiche che siano effettivamente usate durante la fase dell'esecuzione del giudicato e deve esserci un interesse concreto ed attuale ad ottenere il chiarimento.

Nella specie, posto che le operazioni di verifica con la partecipazione delle parti, sono TERMINATE (confrontare verbale) e che la richiesta delle associazioni (all. 1 e 2) è finalizzata a partecipare alla verifica disposta in un giudizio in cui esse non sono parte, né hanno spiegato intervento, si ritiene che la richiesta ministeriale vada dichiarata inammissibile e/o evasa in **senso negativo**.

D'altronde il precedente giurisprudenziale invocato dalle associazioni consente loro l'intervento e/o la proposizione autonoma del giudizio di ottemperanza ma certamente non la partecipazione alle fasi istruttorie di un processo di cui non sono parti.

In conclusione si ritiene che la richiesta sia inammissibile e, comunque, infondata rappresentando che proprio le associazioni che ora chiedono di partecipare al procedimento di verifica hanno già proposto giudizio di ottemperanza (all. 8), poi abbandonato.

Avv. Patrizia Kivel Mazuy

